

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3080-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)  
presentata alla Presidenza il 26 novembre 2002*

(Relatore: **PAOLETTI TANGHERONI**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 24 luglio 2002 (v. stampato Senato n. 1173)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E, AD *INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**BERLUSCONI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**SCAJOLA**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(**CASTELLI**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**TREMONTI**)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(**LUNARDI**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 25 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3080 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

mento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*

## ALLEGATO

L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Erevan il 7 agosto 1999, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.

Si tratta di un nuovo Accordo, la cui stipulazione, espressamente richiesta dalla Parte armena, si è resa necessaria, in considerazione della evoluzione politico-economica verificatasi con la dissoluzione dell'URSS e la creazione di Repubbliche indipendenti.

L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e l'Armenia ed è premessa per lo sviluppo dell'interscambio commerciale.

L'Accordo in particolare prevede quanto di seguito precisato.

*Trasporto viaggiatori*

Il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito, occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione della sostituzione di autobus in avaria e delle seguenti forme di servizi occasionali che risultano, pertanto, liberalizzati:

viaggi con circuiti a porte chiuse;

viaggi di ingresso con viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente e con ritorno a vuoto.

Le modalità per l'espletamento di servizi regolari tra i due Paesi e di servizi regolari di transito saranno determinate durante gli incontri annuali previsti dall'articolo 26 dell'Accordo.

*Trasporto di cose*

I trasporti di cose tra i due Paesi, sia in conto proprio che in conto terzi, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salvo alcune deroghe tra cui:

trasporti destinati a fiere ed esposizioni;

trasporti postali;

trasporti funebri;

trasporti di autoveicoli in avaria.

Il semplice transito tra i due Paesi senza carico o scarico di merci non è soggetto ad autorizzazione.

*Disposizioni comuni al trasporto di viaggiatori ed al trasporto di cose*

È vietato il carico di merci e viaggiatori sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (divieto di cabotaggio stradale).

Le autorizzazioni per i servizi occasionali di viaggiatori non liberalizzati e per il trasporto di cose, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista, prevista all'articolo 26 dell'Accordo, durante gli incontri che si terranno, ad anni alterni, in ciascuno dei due Paesi.

I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

Nell'effettuazione dei trasporti in base al presente Accordo, sono esentati, reciprocamente, dai diritti doganali, dalle tasse e dalle autorizzazioni i carburanti e lubrificanti che si trovano nei serbatoi tecnicamente previsti sui veicoli, nonché i pezzi di ricambio.

I pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati in conformità agli accordi, nella materia specifica, esistenti e vigenti tra i due Stati firmatari, il giorno del pagamento.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati; in caso di infrazioni, quali ulteriori sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa oltre a quelle irrogate dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3080 recante ratifica accordo Italia-Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

l'onere indicato all'articolo 3, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**  
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

**PARERE FAVOREVOLE**

\_\_\_\_\_

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 10.140 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



€ 0,26



\*14PDL0036030\*